

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	121
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.05.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Parere alla IV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2012.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, alla luce del dibattito finora svolto, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto.

Elisabetta RAMPI (PD) prende atto che il relatore ha recepito nella proposta di parere favorevole con condizione i rilievi da lei svolti nel corso del dibattito.

Teresa BELLANOVA (PD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Donella MATTESINI (PD) dichiara il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che si sta concludendo proprio in questi momenti, presso la Commissione di merito, l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnalando che nel frattempo sono già intervenute talune importanti modifiche al testo, sulle quali sarebbe opportuno sin d'ora svolgere adeguate riflessioni, attesa la significativa implicazione delle norme introdotte nelle materie di competenza della XI Commissione.

Considerato, infatti, che nella giornata di domani – a causa del previsto andamento dei lavori parlamentari – il tempo per l'approvazione del parere di competenza sarà limitatissimo, avverte che illustrerà da subito le principali modifiche apportate al testo in esame con i predetti emendamenti, in modo da poter svolgere oggi il dibattito in Commissione, lasciando alla giornata di domani esclusivamente la fase dello svolgimento delle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere, che il relatore si riserva di presentare nel seguito dell'esame.

Passando, quindi, alle novità introdotte nel testo, per quanto concerne i profili di interesse, rileva anzitutto che, a seguito di un emendamento approvato presso la Commissione di merito, è previsto che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari, sia stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età; tuttavia, su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto limite può essere elevato fino al settantesimo anno di età, (in tal caso, la permanenza in servizio del dirigente interessato deve avvenire senza che l'azienda aumenti il numero complessivo dei propri dirigenti).

Sempre in tema di accesso al trattamento pensionistico, osserva, inoltre, che, sulla base delle modifiche introdotte dall'emendamento testé richiamato, i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagra-

fici e contributivi i quali (ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato entro tale data, con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi.

Inoltre, fa notare che l'emendamento prevede che l'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, sia obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di tre anni e comunque possa procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Rileva che si dispone, quindi, che al personale di cui alla citata disposizione il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Fa presente che il contenuto di tali disposizioni si intreccia con quello di altri interventi normativi all'attenzione della Commissione proprio in queste ore (in materia di deroghe alla disciplina vigente sull'accesso ai trattamenti pensionistici), in relazione ai quali ci si sta confrontando seriamente con il Governo, soprattutto in vista del reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri finanziari conseguenti.

Rileva, infine, che, tra le modifiche apportate al testo, vi è anche una pre-

visione in tema di proroga dei contratti a tempo determinato del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio Sanitario Nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni.

Sulla base delle nuove disposizioni testé richiamate, ritiene utile, quindi, avviare una discussione in Commissione, rimettendo al relatore, in ogni caso, il compito di valutare qualsiasi altra eventuale novità apportata al testo in sede referente, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere.

Amalia SCHIRRU (PD) giudica in termini favorevoli l'impianto complessivo del provvedimento, pur sottolineando taluni aspetti meritevoli di approfondimento sui quali ritiene ragionevole svolgere alcune considerazioni di merito. Ritiene opportuno, innanzitutto, rafforzare il servizio di assistenza territoriale deputato alle cure primarie delle persone, in accordo con i soggetti istituzionali competenti, facendo notare che l'esigenza di assicurare prestazioni omogenee in tutto il Paese richiede la messa a disposizione di risorse adeguate e la valorizzazione di figure professionali qualificate e in possesso di una adeguata formazione. Giudica necessario, a tale riguardo, avviare una proficua interlocuzione con i comuni – anche i più piccoli – nell'ottica di realizzare un sistema integrato di assistenza che faccia fronte a qualsiasi evenienza sanitaria in tutto il territorio nazionale, superando quei vuoti di organico o quelle situazioni di precarietà che connotano taluni importanti servizi di guardia medica. Valutata favorevolmente la parte del provvedimento inerente alla materia dell'attività libero-professionale intramuraria, laddove si mira anche a rendere possibile un effettivo controllo del numero delle prestazioni rese dal professionista in tale regime, si sofferma sull'esigenza di prevedere, anche attraverso una implementazione delle risorse, un aggiornamento dei LEA, in pre-

visione di una migliore cura delle malattie rare, rispetto alle quali, al contrario, denota un evidente taglio di spese. Espresso un orientamento positivo sulle norme di razionalizzazione degli enti sanitari, manifesta una certa perplessità sulle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame degli emendamenti, soprattutto con riferimento a quelli che incidono sulla materia previdenziale. Ritiene incongruo prefigurare per le figure professionali sanitarie un percorso previdenziale differenziato, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, laddove esso non sia giustificato dall'esigenza – in tal caso comprensibile – di salvaguardare i lavoratori più in difficoltà, in connessione, ad esempio, con la natura usurante della prestazione svolta. Si riserva, in ogni caso, di formulare ulteriori osservazioni nel prosieguo del dibattito, anche alla luce della proposta di parere che il relatore presenterà.

Giuliano CAZZOLA (PdL), soffermandosi sulle modifiche apportate al testo in esame, concernenti profili di interesse della Commissione, osserva che, mentre potrebbero risultare in parte persino comprensibili le disposizioni che tendono ad elevare i limiti di età per i dirigenti medici, a fronte dell'esigenza di provvedere ad una equiparazione dei requisiti anagrafici per l'intero comparto pubblico, in continuità con quanto già previsto dall'ordinamento, appaiono ingiustificate le disposizioni in materia di pensionamento anticipato dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, potenzialmente suscettibili, a suo avviso, di determinare una profonda discrepanza all'interno dell'attuale quadro giuridico previdenziale. Giudica incongruo, infatti, concedere ai lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale di accedere alla pensione secondo criteri assimilabili sostanzialmente a quelli del previgente sistema delle quote, laddove, per l'intero settore pubblico una disposizione di tale portata è prevista esclusivamente come strumento per la gestione degli esuberi. Fatto notare, peraltro, che una tutela specifica per i

lavoratori del comparto sanitario adibiti a lavoro notturno potrebbe derivare automaticamente dall'applicazione delle norme in materia di lavori usuranti, auspica che su tale importante tematica la Commissione possa far sentire con forza la propria voce — anche alla luce degli approfondimenti svolti sulla questione dei cosiddetti « esodati » — eventualmente esprimendo un parere che contenga questi rilievi.

Silvano MOFFA, *presidente*, condivide l'esigenza che la Commissione si pronunci con decisione, sulla base di una posizione unanime già manifestata in occasione dell'esame del provvedimento sui cosiddetti « esodati », facendo notare che le disposizioni in questione appaiono fortemente criticabili laddove fanno dipendere la possibilità di uscita dal lavoro non più dalla discrezionalità dell'amministrazione, bensì dalla volontà del dipendente, configurando un diritto in capo a quest'ultimo.

Luigi BOBBA (PD) si chiede ironicamente a quali conseguenze istituzionali estreme potranno mai portare le norme

previdenziali in discussione, tenuto conto che, già in occasione dell'esame di altri provvedimenti da parte della XI Commissione, dall'effetto sicuramente meno dirompente per il sistema pensionistico, si è giunti a paventare le dimissioni del Ministro Fornero.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire la sua convinzione circa l'esigenza che la Commissione si pronunci a pieno titolo sull'argomento previdenziale, rimette alla sensibilità del relatore il compito di valutare tale esigenza, nella prospettiva di riaffermare un principio di salvaguardia di quei lavoratori posti in difficoltà dalla recente riforma pensionistica.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 4994;

considerato che il provvedimento reca disposizioni finalizzate a conferire la promozione a titolo onorifico a determinate categorie di militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947;

preso atto che esso pone una questione di assoluta rilevanza, con il dichiarato obiettivo di assicurare un riconoscimento morale per quei cittadini italiani duramente colpiti dalle dolorose vicende, non solo legate alla seconda guerra mondiale, ma anche al turbolento periodo post-bellico che ha interessato il confine orientale dell'Italia;

rilevato, peraltro, che l'articolato fornisce – attraverso una serie di richiami legislativi e di specifiche esclusioni (articoli 1 e 2) – una determinazione della platea dei soggetti interessati che potrebbe essere suscettibile di attente verifiche, ferma restando anche l'opportunità di chiarire in modo più definito la decorrenza dell'eventuale promozione a titolo onorifico;

osservato, altresì, che l'articolo 3, comma 2, dispone che la promozione prevista non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico o retributivo;

giudicato, quindi, importante valorizzare il concetto di onorificenza contenuto nel provvedimento, evitando qualsiasi forma di automatismo nel riconoscimento di tale promozione ed eventualmente ipotizzando di subordinare detto riconoscimento alla ricorrenza di determinate ipotesi che rafforzino una memoria storica condivisa, riferita ai valori fondanti della Carta costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 2, anche al fine di assicurare il carattere meramente simbolico del conferimento della promozione onorifica e di collegare tale promozione a precisi valori storico-costituzionali, sia rafforzato il principio del divieto di produrre alcun tipo di vantaggio nel trattamento previdenziale o in quello retributivo ed economico dei soggetti beneficiari, ivi incluse possibili ricostruzioni – a qualsiasi titolo – di carriera o di posizioni e qualifiche di inquadramento, rilevandosi peraltro l'esigenza di specificare che gli interessati attestino (con le forme che saranno ritenute più opportune, eventualmente anche mediante autocertificazione) di non avere combattuto per le forze nazifasciste e di non avere commesso nel territorio italiano atti di guerra contro le popolazioni residenti.